



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 201 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: locazione al sig. Francesco Sbocchi dell'appartamento n. 3 del Condominio Vallesinella Rosso (p.ed. 86 C.C. Ragoli II).

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino

PRESIDENTE

Bertelli Luigi

Ballardini Elio

Ballardini Enzo

Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: Gioachino Castellani (giustificato)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: locazione al sig. Francesco Sbocchi dell'appartamento n. 3 del Condominio Vallesinella Rosso (p.ed. 86 C.C. Ragoli II).

Con deliberazione n. 174/2017 il Comitato Amministrativo ha deciso di indire il quarto esperimento di asta pubblica per la locazione dell'appartamento n. 3 del Condominio Vallesinella Rosso a Madonna di Campiglio (p.ed. 86 C.C. Ragoli II), per il periodo dall'1 ottobre 2017 al 30 settembre 2021, rinnovabile, prima della scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del valore più alto in aumento rispetto al canone di locazione annuo a base di gara fissato a 4.500,00 € (bando del 5 settembre 2017, prot. 2725/2017).

Il 18 settembre scorso tale asta è stata aggiudicata al sig. Francesco Sbocchi, residente a Madonna di Campiglio, sul Comune di Tre Ville, risultato l'unico offerente, il quale ha offerto 4.823,00 € quale canone di locazione annuo (offerta prot. 2901/2017 e verbale di gara prot. 2930/2017).

Pertanto, a seguito delle verifiche di legge sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara (prot. 2968/2017) risulta necessario approvare lo schema di contratto di affitto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione.

L'imposta di registro sarà suddivisa a metà tra le parti mentre (192,50 € a carico della Comunità delle Regole) quella di bollo sarà a totale carico del conduttore.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- > esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- > vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- > vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- ➤ visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- ➤ visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- → vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2016 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017" nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio:
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
- ➤ acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1. di locare, per le motivazioni specificamente esposte in premessa, al sig. Francesco Sbocchi, c.f. SBCFNC70E27E472L, l'appartamento n. 3 del Condominio Vallesinella Rosso a Madonna di Campiglio (p.ed. 86 C.C. Ragoli II), per il periodo dall'1 ottobre 2017 al 30 settembre 2021, rinnovabile, prima della scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, stabilendo il canone annuo di locazione in 4.823,00 € e richiamando tutte le condizioni previste nel bando d'asta del 5 settembre 2017 (prot. 2725/2017);
- 2. di approvare, a tal fine, lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di locazione sulla base dello schema sopra approvato autorizzando, fin d'ora, le

- modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che l'imposta di registro sarà suddivisa ugualmente tra le parti e l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore;
- 4. di impegnare 192,50 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2017, sul quale sussiste lo stanziamento necessario, a titolo di quota parte dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole:
- 5. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di introitare al capitolo 200 dei bilanci di previsione degli anni di competenza le entrate derivanti dal contratto di locazione in parola;
- 6. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento nonché di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
- 7. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
- 8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79,
 c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

pag. I di 11	indire il quarto esperimento d'asta per la locazione di detto appartamento	174/2017, ed a seguito di tre aste pubbliche andate deserte, ha deciso di	b) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n.	41;	Madonna di Campiglio, sul Comune di Tre Ville, in Via Vallesinella n.	macchina interno nel seminterrato) della p.ed. 86 C.C. Ragoli II, situato a	individuato come sub. 21 (appartamento al piano terra) e sub. 14 (posto	dell'appartamento n. 3 del Condominio Vallesinella Rosso, catastalmente	a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria	Premesso:	indicato anche solo come "conduttore".	interviene nel presente atto in nome ed interesse propri, di seguito	Campiglio, Comune di Tre Ville, in Via	c.f, residente a Madonna di	> sig. Francesco Sbocchi, nato a il	Amministrativo n. 201/2017 del 20 settembre 2017, che si richiama;	come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato	Ragoli, in Via Nuova n. 2, pensionato, di seguito indicata anche solo	Ragoli (TN) il 25 settembre 1949 e residente a Tre Ville (TN), Frazione	legalmente rappresentata dal Presidente sig. Zeffirino Castellani, nato a	Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, p.iva 00159040229,	> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN),	IIsettembre 2017, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate:	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO	COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ
pag. 2 di 11	per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.	dall'1 ottobre 2017 al 30 settembre 2021, rinnovabile prima della scadenza	Campiglio, sul Comune di Tre Ville, in Via Vallesinella n. 41, per il periodo	seminterrato) della p.ed. 86 C.C. Ragoli II, del, situato a Madonna di	(appartamento al piano terra) e sub. 14 (posto macchina interno nel	Condominio Vallesinella Rosso, catastalmente individuato come sub. 21	in locazione al sig. Francesco Sbocchi, che accetta, l'appartamento n. 3 del	La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà	Art. 1 – Oggetto	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.	e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,	Tutto ciò premesso	Francesco Sbocchi	settembre 2017 ha deciso di locare l'appartamento in questione al sig.	risultati dell'asta di cui sopra, con deliberazione n. 201/2017 del 30	d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, prendendo atto dei	6 quale canone di locazione annuo (prot. 2930/2017);	Francesco Sbocchi, risultato l'unico offerente, il quale ha offerto 4.823,00	c) che tale asta, in data 18 settembre 2017, è stata aggiudicata al sig.	2017, prot. 2725/2017);	locazione annuo a base di gara fissato a 4.500,00 € (bando del 5 settembre	aggiudicazione quello del valore più alto in aumento rispetto al canone di	anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, stabilendo quale criterio di	settembre 2021, rinnovabile prima della scadenza per ulteriori quattro	per il periodo di quattro anni decorrenti dall'1 ottobre 2017 al 30
				Mr.	səfş A∀	Podo C	Zni 49	07	rop					+1	W.	,9c) . C	7°C	, for	Ya	<i>\0</i> €) 0	7"4". O.L.	A O	311A 8£W

pag. 3 di 11	L'appartamento è parzialmente arredato (è incluso il mobile cucina con gli	ed un posto macchina interno a piano seminterrato	42 m². Inoltre, dispone di un terrazzo di circa 20 m², una cantina a piano terra	cottura, una stanza ed un bagno, per una superficie netta complessiva di circa	L'appartamento locato è costituito da un ingresso, un soggiorno con zona	locazione sarà effettuata il 2017, con la consegna delle chiavi	L'immissione del conduttore nella detenzione dell'appartamento oggetto di	per ottenere il rilascio coattivo dell'appartamento locato	In ogni caso, resta salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria	del maggior danno subito	possibilità, per la Comunità, di chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento	virgola zerozero euro) per ciascun giorno di ritardo, restando salva la	corrispondente al periodo di mancato rilascio, una penale di 100,00 € (cento	conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di locazione	In caso di ritardata consegna dell'appartamento alla scadenza del contratto, il	corrispondente al periodo di mancato preavviso	per il conduttore di corrispondere alla Comunità la frazione di canone	prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo	rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la	imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da	dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore,	equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi	raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo	presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera	Ai sensi dell'art. 3, c. 6, della L. 431/1998, il conduttore potrà recedere dal	
pag. 4 di 11	(prendendo a riferimento il mese di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno	consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT	aggiornato applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al	aprile e l'1 luglio di ogni anno. A partire dal secondo anno detto canone sarà	Comunità in rate trimestrali anticipate scadenti l'1 ottobre, l'1 gennaio, l'1	dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria della	4.823,00 € (quattromilaottocentoventitre virgola zerozero euro). Detto canone	Il canone di locazione annuo è stabilito dalle parti, di comune accordo, in	. Art. 2 – Canone	derivanti dall'impianto meccanografico dell'1 gennaio 1992)	m², rendita 86,61 €, indirizzo Madonna di Campiglio, piano T (dati	zona censuaria 4, categoria C/6, classe 1, consistenza 13 m², superficie 14	> il posto macchina interno: C.C. 302, p.ed. 86, sub. 14, foglio 9, p.m. 3,	derivanti dall'impianto meccanografico dell'1 gennaio 1992)	m², rendita 801,80 €, indirizzo Madonna di Campiglio, piano 1 (dati	censuaria 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie 55	> l'appartamento: C.C. 302, p.ed. 86, sub. 21, foglio 9, p.m. 3, zona	L'appartamento in questione è censito al catasto fabbricati nel seguente modo:	cose e pulito.	con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso, libero da persone e	Al termine della locazione il conduttore dovrà riconsegnare l'appartamento,	all'epoca della loro realizzazione.	che gli impianti presenti nell'appartamento sono conformi alle norme vigenti	Ai sensi del D.M. 37/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia	elettrodomestici)	

pag. 5 di 11	Comunità (pertanto, sarà a carico del conduttore il restante 50%)	base della tabella millesimale ma per il 50% saranno a carico della	> spese di amministrazione: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla	effettuata sulla base della tabella millesimale;	di depurazione ed altre spese minori: la ripartizione delle spese sarà	manutenzione degli impianti e delle parti comuni, rifiuti, servizio idrico e	> energia elettrica relativa alle parti comuni, pulizia delle parti comuni,	appartamento);	misuratore di portata (con un consumo minimo fisso di 10 m³ per	> acqua calda sanitaria: la ripartizione delle spese sarà effettuata con	tabella millesimale (45,162/1000 per l'appartamento in questione);	corrispondente al 35% dei costi complessivi, sarà ripartita sulla base della	contacalorie mentre la parte "consumo involontario", attualmente	corrispondente al 65% dei costi complessivi, sarà ripartita con	funzionante a gasolio): la parte "consumo volontario", attualmente	> gestione dell'impianto di riscaldamento (impianto centralizzato	ottobre al 30 settembre):	50% dell'acconto per l'esercizio in corso (l'esercizio considerato va dall'1	e la seconda (da pagare indicativamente entro il 31 maggio), relativa all'altro	dell'esercizio precedente nonché al 50% dell'acconto per l'esercizio in corso	pagare indicativamente entro il 15 dicembre) relativa al saldo delle spese	dal conduttore al Condominio Vallesinella Rosso in due rate, la prima (da	Le spese di gestione dell'appartamento di seguito elencate saranno rimborsate	Art. 3 – Spese di gestione	precedente) e solo qualora detta variazione fosse positiva
pag. 6 di 11	scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con	migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso	Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se	cura di non arrecarvi danno o pregiudizio.	Il conduttore si obbliga a custodire e conservare l'appartamento locato avendo	Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni	Comunità.	risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la	La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola	gratuitamente, né potrà cedere a terzi il presente contratto	Il conduttore non potrà sublocare l'appartamento, anche solo parzialmente o	mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente	L'appartamento locato è ad esclusivo uso abitativo e il conduttore non potrà	Art. 5 – Destinazione d'uso	espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità	Il mancato pagamento di un'annualità di canone costituirà clausola risolutiva	del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora.	data entro cui avrebbe dovuto essere pagata la rata, maggiorato di uno spread	pagate di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla	spese di gestione comporterà, per il conduttore, il pagamento sulle somme non	Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle	Art. 4 – Ritardi nei pagamenti	saranno a totale carico del conduttore previa intestazione delle relative utenze.	esemplificativo e non esaustivo, quelle per energia elettrica e telefono,	Invece, tutte le altre spese di gestione dell'appartamento, quali, a titolo

	pag. 8 di 11	pag. 7 di 11
	opportunamente reintegrata dal conduttore entro quindici giorni dalla richiesta	conduttore, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni
	In caso di utilizzo, totale o parziale, della garanzia, questa dovrà essere	inclusa la Comunità, in ragione dell'utilizzo dell'appartamento locato. Il
	gestione e per il mancato pagamento della penale per la riconsegna tardiva	Inoltre, il conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivati a terzi,
	pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di	nell'appartamento.
	nonché agli infissi e agli impianti ivi presenti come pure per il mancato	per colpa propria e delle persone da lui autorizzate ad entrare
	danni arrecati, per responsabilità del conduttore, all'appartamento locato	arrecati all'appartamento locato, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti,
	La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di	tubature, spandimento di acqua, derivanti da detenzione di animali, etc.)
	di tutti gli obblighi contrattuali a carico del conduttore	titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e
	seguito dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto adempimento	Il conduttore sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a
	Detta garanzia sarà restituita al conduttore, al termine della locazione, solo a	Art. 7 – Responsabilità
	con sede a (n)	a carico del conduttore
-	(duemilaquattrocentoundici virgola cinquanta euro) emessa da	riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che saranno
	ha presentato una fideiussione bancaria di 2.411,50 €	Ai sensi dell'art. 1576 Cod. Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le
	A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il conduttore	dell'appartamento locato o sulle parti dell'edificio di uso comune.
	Art. 9 – Deposito cauzionale	Il conduttore non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno
	o controlli di propria competenza	Cod. Civ
	dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale nonché per effettuare lavori	giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584
	all'appartamento locato al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e	indennizzo al conduttore anche qualora gli stessi si protraessero oltre i venti
	La Comunità, previo accordo con il conduttore, potrà accedere	Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun
	Art. 8 – Accesso all'appartamento	all'interno dell'appartamento locato o sulle parti dell'edificio di uso comune.
	deliberazione n. 33/2008, a lui noto.	dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione
	appartamenti" approvato dall'Assemblea Generale della Comunità con	Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari
	Infine, il conduttore dovrà osservare scrupolosamente il "regolamento	vi rinuncia espressamente sin d'ora
	fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo	obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al conduttore, il quale
	reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali	l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza

pag. 9 di 11	temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da	praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro	Regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente	particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei	immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica	Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni	Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la	Art. 12 – Uso civico	in ordine alle prestazioni energetiche dell'appartamento locato	data 14 ottobre 2013. Il conduttore, pertanto, si dichiara pienamente informato	relativo all'appartamento locato, predisposto dal dott. ing. Marco Pedretti in	consegna al conduttore una copia dell'attestato di prestazione energetica	Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità, come sopra rappresentata,	Art. 11 – Attestato di prestazione energetica	bollo	bonifico bancario, le spese a proprio carico per la registrazione e l'imposta di	Pertanto, il conduttore si impegna a rimborsare alla Comunità, mediante	carico del conduttore	registrazione sarà suddivisa a metà tra le parti. L'imposta di bollo sarà a totale	un'unica soluzione per l'intero periodo di locazione, e l'imposta di	La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, in	Art. 10 – Registrazione e spese contrattuali	Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità.	sopra indicato costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456	della Comunità. La mancata reintegrazione della garanzia entro il termine
pag. 10 di 11	Destinazione d'uso", "Art. 6 - Innovazioni e manutenzione", "Art. 7 -	Oggetto", "Art. 2 - Canone", "Art. 4 - Ritardi nei pagamenti", "Art. 5 -	specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "Art. 1 -	Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare		Il Presidente – sig. Zeffirino Castellani sig. Francesco Sbocchi	Comunità delle Regole di Spinale e Manez Il Conduttore	Letto, confermato e sottoscritto.		nel Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali.	riferimento alle disposizioni contenute nella L. 392/1978, nella L. 431/1998 e	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno	locazione.	dati personali esclusivamente per adempimenti connessi al rapporto di	Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a soggetti terzi i propri	l'appartamento locato e la Comunità presso la propria sede legale	Agli effetti del presente contratto il conduttore elegge domicilio presso	foro di Trento.	Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il	Art. 13 – Disposizioni finali	con studio a Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti prot. 931/1999)	di locazione (in tal senso si richiama il parere legale dell'avv. Stefano Ravelli,	uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra l'appartamento oggetto	risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di	destinare a favore dei Regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non

pag. 11 di 11											ll Presidente – Zeffirino Castellani sig. Francesco Sbocchi	Comunità delle Regole di Spinale e Manez II Conduttore	spese contrattuali"	Responsabilità", "Art. 9 – Deposito cauzionale" e "Art. 10 – Registrazione e
														ne e

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL MEMBRO ANZIANO Bruno Simoni N IL PRESIDENTE Zeffirijo Castellani

IL SEGRETARIO dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
- sul portale telematico www.albotelematico.tn.it

dal giorno 22/09/2017 per rimanervi fino al giorno 02/10/2017.

IL SEGRETARIO
ott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

/II/SEGRETARIO/ lott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **03/10/2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO dott. Giuseppe Stefani